



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cecilia Bernardo, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile di I grado iscritta al n. 7722 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 24.4.2017 e vertente

T R A

Massimo Arturo Alberizzi, Fabio Antonio Cavalera, Tamara Ferrari, Anna Maria Jannello, Laura Anna Verlicchi, Alberto Roveri, Franco Chiocci, Pier Angelo Maurizio, Fabrizio de Jorio, Francesco Latini, Omar Reda, Maria Lavinia Di Gianvito, Andrea Montanari, Federica Frangi, Ferdinando Baron, Maria Elisabetta Palmisano, Stefania Giacomini, Nicoletta Maria Morabito, Alessandra Fanelli, Fabio Gibellino, Daniela Ricci,

elettivamente domiciliati in Roma, Via F. Siacci n. 2/b, presso lo studio dell'avv. Corrado De Martini, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Luigi Albisinni e Achille Buonafede in virtù di procure in atti.

ATTORI

E

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA - F.N.S.I.

elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 20, presso lo studio dell'avv. Andrea Solfanelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI – F.I.E.G.



elettivamente domiciliata in Roma, via Cassiodoro n. 1/a, presso lo studio dell'avv. Marco Anecchino, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata *ex lege*.

CONVENUTI

ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIORNALISTI

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: Impugnazione di delibera di associazione non riconosciuta.

CONCLUSIONI

All'udienza del 24.4.2017, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

PREMESSO IN FATTO CHE:

-Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio la Federazione Nazionale della Stampa, la Federazione Italiana Editori Giornali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Associazione Lombarda Giornalisti, deducendo che:

-gli attori erano tutti giornalisti professionisti, iscritti alle Associazioni Regionali della Stampa della Lombardia e del Lazio, e per questo mezzo iscritti quali associati alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana;

-Massimo Arturo Alberizzi, Laura Anna Verlicchi, Anna Maria Jannello, Fabio Antonio Cavalera, Tamara Ferrari, Francesco Latini avevano già maturato il diritto a percepire l'indennità ex-Fissa, pur non avendo ancora formulato la relativa domanda ed avendo maturato (o essendo prossimi a maturare) il diritto alla pensione;

-Fabrizio de Jorio, Pierangelo Maurizio, Maria Lavinia Di Gianvito e Andrea Montanari avevano parzialmente maturato il diritto alla indennità ex-fissa;

-Ferdinando Baron e Maria Elisabetta Palmisano erano giornalisti "precari"; mentre Federica Frangi, Ferdinando Baron, Nicoletta Maria Morabito, Alessandra Fanelli, Fabio Gibellino e Daniela Ricci erano giornalisti "freelance";



-in data 19.6.2014, era stato sottoscritto tra la F.N.S.I. Federazione Nazionale della Stampa Italiana e la F.I.E.G. Federazione Italiana Editori di Giornali un "Accordo sul lavoro autonomo" integrativo (e in parte parzialmente sostitutivo) del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, che prevedeva una disciplina totalmente nuova del lavoro autonomo;

-in data 24.6.2014, era stato poi sottoscritto un nuovo Contratto Collettivo per il Lavoro Giornalistico, che aveva recepito tutte le novità contenute nell'accordo del 19.6.2014;

-tuttavia, le clausole sull'*apprendistato professionalizzante* erano in aperto contrasto con la disciplina normativa sul praticantato giornalistico: in particolare, la durata del praticantato era fissata in 18 mesi dall'art. 34 della Legge istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti, mentre l'Accordo la fissava in 3 anni. In tal modo, il praticante veniva relegato per tre anni in una condizione del tutto discriminante, senza alcuna garanzia sulla continuazione del rapporto alla fine del triennio;

-l'indennità ex-fissa doveva essere accantonata in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato e la limitazione ai rapporti intercorsi con la stessa azienda concerneva solo l'ipotesi delle dimissioni, mentre le nuove disposizioni violavano diritti che risultavano del tutto quesiti nel maggio del 2014;

-i compensi previsti nell'Accordo sul Lavoro Autonomo del 19.6.2014 erano notevolmente inferiori a quelli previsti nella tabella redatta dall'Ordine dei Giornalisti nel dicembre del 2006;

-sicchè, le decisioni prese dalla FNSI che la avevano condotta a sottoscrivere sia l'Accordo del 19 giugno 2014, sia il nuovo Contratto Collettivo per il Lavoro Giornalistico erano illegittime, per i seguenti motivi:

a) violazione degli artt. 19, 21, 27, 39 e 8 dello Statuto della FNSI, che prevedeva una serie di prescrizioni sulla conduzione e gestione delle trattative per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale, dovendosi ritenere tali procedure obbligatorie anche per la Giunta esecutiva. Invece, le trattative erano state condotte da una delegazione ristretta, in violazione delle norme statutarie che prevedevano la partecipazione diretta di tutti i componenti della Giunta. Inoltre, durante il corso delle trattative, la Commissione contratti aveva ricevuto un'unica informativa e la Conferenza nazionale dei comitati e fiduciari di redazione era stata convocata solo dopo la sottoscrizione dell'accordo;

b) partecipazione alla Conferenza nazionale dei comitati e fiduciari di redazione anche



di cinque giornalisti non legittimati a farne parte, ed in particolare:

-Marina Jonna, partecipante quale fiduciaria della testata "Casaviva", sebbene tale testata risultasse già chiusa e lei fosse stata assegnata a "Panorama";

-Monica Mainardi, partecipante come fiduciaria del CdR di "Grazia", pur non risultando nell'organico né di Grazia, né di Grazia Casa;

-Persico, Liberatore e Catturini risultavano presenti, sebbene avessero in precedenza inviato una mail a tutta la redazione della RCS, in cui prendevano atto della impossibilità di andare avanti. Il Cdr della RCS, quindi, doveva considerarsi decaduto.

-sicchè, dei 33 componenti che risultavano aver votato a favore della sottoscrizione dell'accordo, ben 5 non erano più legittimati

c) il Consiglio Nazionale era stato convocato per la prima volta solo in data 10.7.2014 e, quindi, 21 giorni dopo la firma dell'accordo, mentre la Consulta delle AASSRR non era mai stata convocata;

-di conseguenza, l'Accordo sottoscritto alla Giunta della FNSI in data 19.6.2014 ed i nuovi accordi modificativi del previgente CCLG sottoscritti in data 24.6.2014 erano a loro volta nulli o inefficaci, atteso che il contenuto dell'accordo non era stato preventivamente vagliato ed approvato da una serie di organi collettivi della Federazione stessa;

-gli attori avevano interesse ad impugnare la delibera, in quanto –se volevano continuare a lavorare come giornalisti- erano costretti ad accettare le condizioni economiche ed i trattamenti previsti dall'Accordo 19.6.2014, da considerarsi nullo anche per violazione dell'art. 36 della Costituzione e del principio dell'equo compenso nel lavoro giornalistico;

-l'accordo, inoltre, era illegittimo nella parte in cui prevedeva la sostanziale abolizione del Fondo Integrativo di Previdenza di cui alla cd. ex fissa, con adozione di un regime transitorio, in quanto veniva ad incidere sul posizioni intangibili dei relativi destinatari, con riguardo o a veri e propri diritti quesiti, ovvero a legittime aspettative maturate o in prossimità di maturazione.

Premesso ciò, gli attori formulavano le seguenti conclusioni:

"Previa immediata sospensione delle deliberazioni assunte dalla Giunta della FNSI nelle date 19 e 24 giugno 2014, ai sensi dell'art. 23, 3° comma Cod. Civ., e previa immediata sospensione



dell'esecutività dell'Accordo del 19.6.2014 e degli Accordi modificativi del CCLG del 24.6.2014, se del caso ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

E previa immediata sospensione della deliberazione del 19.6.2014 della «Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico» istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante i "Parametri per la determinazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico", sempre ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

Accertate le violazioni agli articoli 19, 21, 27, 39 e 8 dello Statuto della Federazione Nazionale della Stampa, dichiarare nulla, o comunque annullare la deliberazione assunta dalla Giunta Nazionale della FNSI in data 19 giugno 2014 con cui è stato deliberato di sottoscrivere l'Accordo sul Lavoro Autonomo poi effettivamente sottoscritto lo stesso giorno;

Accertate le violazioni agli articoli 19, 21, 27, 39 e 8 dello Statuto della Federazione Nazionale della Stampa, dichiarare nulla, o comunque annullare la deliberazione assunta dalla Giunta Nazionale della FNSI in data 24 giugno 2014 con cui è stato deliberato di sottoscrivere gli Accordi modificativi del Contratto Collettivo per il Lavoro Giornalistico, relativi alla Indennità c.d. ex-fissa ed all'apprendistato professionalizzante poi effettivamente sottoscritti lo stesso giorno;

Come mezzo al fine, e per quanto di ragione, accertare incidentalmente la violazione dello Statuto della Associazione Lombarda Giornalisti;

Conseguentemente dichiarare nullo e inefficace, per le ragioni esposte nell'atto di citazione, l'Accordo sottoscritto tra FNSI e FIEG in data 19 giugno 2014 sul lavoro autonomo, sia perché affetto da nullità derivata dalla violazione delle norme statutarie della FNSI, sia perché autonomamente affetto da nullità per violazione di norme imperative, di rango anche costituzionale;

Conseguentemente dichiarare anche nulli e inefficaci, per i motivi esposti nel presente atto, gli Accordi sottoscritti tra FNSI e FIEG in data 24 giugno 2014 relativi al Fondo Integrativo di Previdenza (c.d., ex-fissa) ed al relativo regime transitorio, nonché concernenti la disciplina del praticantato professionalizzante, oltre che in ogni caso la disciplina dei rapporti di lavoro dei giornalisti "autonomi" (o "parasubordinati"), sia perché affetti da nullità derivata dalla violazione delle norme statutarie della FNSI, sia perché autonomamente affetti da nullità per violazione di norme imperative, di rango anche costituzionale.

Dichiarare in ogni caso nulla, illegittima, o comunque inefficace, per i motivi esposti nell'atto di citazione, la deliberazione del 19 giugno 2014 della "Commissione governativa per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico" istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il documento denominato "Parametri per la determinazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico".



^^^^^^

-Si costituiva la FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiana, la quale chiedeva dichiararsi inammissibili tutte le domande attoree, o comunque il rigetto delle stesse nel merito, deducendo che:

-la Federazione esponente era l'organizzazione sindacale nazionale unitaria dei giornalisti italiani ed aveva una struttura federativa alla quale aderivano sia le associazioni regionali ed interregionali di Stampa, sia gli organismi di base (come l'Usigrai, l'Unpg);

-in particolare, la Federazione era l'unico organismo nazionale rappresentativo dei giornalisti in Italia (ciò essendo riconosciuto dallo stesso legislatore all'art. 3 del D.Lgs. 30.6.1994 n. 509) e l'unica organizzazione sindacale che, dal 1911, sottoscriveva con l'Organizzazione rappresentativa degli editori il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai giornalisti dipendenti;

-la Federazione, inoltre, aveva sottoscritto, sempre con la FIEG, l'accordo sulla disciplina del lavoro autonomo;

-la impugnativa degli attori era inammissibile, atteso che l'art. 23 c.c. legittimava gli associati ad impugnare solo le delibere dell'assemblea (corrispondenti per la FNSI alle delibere congressuali), mentre nel caso in esame erano state impugunate delibere assunte dall'organo di amministrazione dell'associazione, di cui nessuno degli attori aveva mai fatto parte;

-peraltro, pur ritenendo un principio generale dell'ordinamento quello sancito dall'art. 2388 c.c. (dettato in materia di società per azioni), nel caso in esame, nessun diritto soggettivo degli attori era stato leso dalle decisioni impugunate, atteso che l'organo amministrativo della FNSI si era limitato a dare il "via libera" a modifiche –di interesse collettivo- alla vigente contrattazione nazionale di lavoro;

-la contrattazione collettiva di lavoro contemplava e disciplinava, infatti, interessi collettivi e, proprio per tale ragione, poteva contenere anche modifiche peggiorative, non incorporandosi le clausole del contratto collettivo in quelle del contratto individuale;

-in caso di dissenso del singolo lavoratore verso il contratto collettivo ablativo (o peggiorativo), la Suprema Corte aveva affermato che il lavoratore poteva sottrarsi al vincolo peggiorativo sia evitando di associarsi sindacalmente; sia recedendo dall'associazione prima della stipula del contratto sgradito, mentre a nulla poteva



valere il dissenso in costanza di iscrizione;

-di conseguenza, il lavoratore dissenziente in ordine al contratto collettivo ablativo aveva diversi strumenti giuridici per manifestare il suo dissenso, ma sempre nei confronti del datore di lavoro e non del sindacato stipulante;

-ulteriore profilo di inammissibilità della domanda riguardava la asserita lesione dei diritti cd. quesiti, considerato che la nuova regolamentazione non incideva affatto sui predetti, prevedendo esclusivamente una regolamentazione per il futuro ed una fase transitoria;

-peraltro, la Suprema Corte aveva evidenziato che si poteva parlare di diritti quesiti solo in caso di successione di leggi nel tempo e non di successione di diverse regolamentazioni contrattuali di uno stesso rapporto, in cui al principio della irretroattività si sostituiva quello della libera volontà dei contraenti;

-del resto, al lavoratore non derivava pretesa alcuna dalla stabilità nel tempo della disciplina collettiva e diritto quesito era solo ciò che era già entrato a far parte del patrimonio del lavoratore stesso;

-inoltre, gli attori nessuna doglianza avevano sollevato con riferimento alle altre clausole del contratto collettivo, che prevedevano aumenti retributivi e agevolazioni per le assunzioni di molti colleghi precari e si limitavano, in maniera inammissibile, a chiedere l'annullamento solo delle clausole sgradite;

-quanto alle deliberazioni della Commissione governativa, non sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di organo amministrativo pubblico che aveva individuato l'equo compenso per i giornalisti non subordinati;

-in ogni caso, gli attori non deducevano di quale diritto soggettivo erano portatori né quale fosse la violazione, cercando di attirare l'attenzione su questioni di natura politica, senza specificare l'interesse ad agire;

-quanto alle dedotte violazioni dello Statuto, gli attori non avevano allegato quale organo avrebbe violato le norme in questione e comunque era stata rispettata la procedura prevista.

^^^^^^

-Si costituiva, altresì, la FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali, la quale in primo luogo eccepeva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda volta alla



declaratoria di nullità, illegittimità e inefficacia della Delibera del 19.6.2014 della Commissione governativa per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, in relazione alla quale peraltro il giudice amministrativo si era già pronunciato annullandola.

Quanto agli accordi sindacali del 19 e del 24 giugno 2014, la FIEG evidenziava che gli attori, non essendo parte degli accordi predetti, erano privi di un interesse concreto ed attuale all'invocata pronuncia giurisdizionale, né era stato dedotto uno specifico diritto soggettivo leso. In ogni caso, nel merito chiedeva il rigetto delle domande con condanna degli attori ex art. 96 c.p.c., deducendo che:

-contrariamente a quanto affermato dagli attori, le condizioni economiche previste dall'Accordo non erano vincolanti per il lavoratore, fissando esclusivamente un compenso minimo, ma lasciando libere le parti di pattuire compensi maggiori;

-una eventuale declaratoria di nullità non avrebbe portato ai lavoratori alcun vantaggio, non consentendo agli stessi di acquisire compensi maggiori, ma semplicemente riportando la situazione allo *status quo ante*, in cui non era previsto nessun compenso minimo;

-nessuna violazione dell'art. 36 Cost. poteva dirsi sussistente, non trovando tale disposizione applicazione al di fuori del rapporto di lavoro subordinato;

-quanto alla disciplina sull' "*apprendistato professionalizzante*", questa non sostituiva affatto la vecchia disciplina sul praticantato vero e proprio, che rimaneva ferma, ma si limitava ad aggiungere una nuova figura contrattuale, peraltro introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 167/2011;

-peraltro, tutti gli attori erano giornalisti iscritti all'albo e non avevano i requisiti per svolgere l'apprendistato professionalizzante, con carenza di interesse all'impugnativa;

-quanto, infine, alla cd. indennità ex fissa, il nuovo Accordo prendeva le mosse dall'espresso riconoscimento del "*mantenimento del diritto al percepimento della prestazione integrativa previdenziale maturata per tutti i giornalisti titolari del diritto*" e l'unica innovazione era la previsione di una rateizzazione dei pagamenti.

^^^^^^

-Si costituiva, infine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla impugnazione degli accordi sottoscritti nelle date del 19 e del 24 giugno 2014, non essendone parte e non avendo partecipato in alcun modo al relativo procedimento di formazione.



Eccepsiva, poi, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riguardo all'impugnazione della delibera della Commissione per la valutazione dell'equo compenso del 19.6.2014, trattandosi questo di un provvedimento amministrativo generale, afferente ad interessi legittimi della categoria e rientrante nella cognizione riservata al giudice amministrativo.

In ogni caso, rappresentava che -con riferimento alla domanda suindicata- era cessata la materia del contendere, atteso che:

-la Legge 31.12.2012 n. 233 aveva introdotto nel nostro ordinamento il cd. equo compenso nel settore giornalistico, con la finalità di promuovere –in attuazione dell'art. 36 Cost.- l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato;

-l'art. 2 della citata legge aveva istituito la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, con il compito di procedere in concreto alla determinazione della misura dell'equo compenso;

-in adempimento a tale compito, la Commissione aveva approvato, in data 19.6.2014, la deliberazione recante i parametri economici, distinti per tipologia di prodotto editoriale e per comparti di riferimento, per la determinazione dell'equo compenso;

-successivamente, a seguito dell'impugnativa proposta dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, il Tar del Lazio (con sentenza del 7.4.2015 n. 5054/2015) aveva annullato per intero la predetta deliberazione, giudicando come non proporzionati i parametri dalla stessa indicati.

OSSERVA IN DIRITTO

1 – Delimitazione del thema decidendum:

Nel presente giudizio, gli attori hanno impugnato i seguenti atti:

- 1) Deliberazione assunta dalla Giunta Nazionale della FNSI in data 19.6.2014, con la quale è stato deciso di sottoscrivere l'Accordo sul Lavoro autonomo;
- 2) Deliberazione assunta dalla Giunta Nazionale della FNSI in data 24.6.2014, con la quale è stato deciso di sottoscrivere gli Accordi modificativi del Contratto Collettivo per il Lavoro Giornalistico;
- 3) Accordo sul Lavoro Autonomo sottoscritto tra la FNSI e la FIEG in data 19.6.2014;
- 4) Accordi modificativi del Contratto Collettivo per il Lavoro Giornalistico sottoscritti tra la



FNSI e la FIEG in data 24.6.2014;

- 5) Deliberazione assunta dalla Commissione governativa per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico in data 19.6.2014.

A fondamento dell'impugnazione delle due deliberazioni della Giunta Nazionale FNSI (sub 1 e 2), gli attori deducono la violazione degli artt. 19,21,27,39 e 8 dello Statuto della Federazione convenuta.

A fondamento, poi, dell'impugnazione dei due Accordi sottoscritti tra la FNSI e la FIEG (sub 3 e 4), gli attori eccepiscono la nullità derivata degli stessi (derivante dalla invalidità delle due suddette delibere della Giunta Nazionale), nonché la loro autonoma nullità per violazione dell'art. 36 della Costituzione.

Infine, a fondamento dell'impugnazione della delibera della Commissione governativa (sub 5), gli attori deducono la violazione dell'art. 36 della Costituzione.

AAAAAA

2 – Le due delibere adottate dalla Giunta Nazionale della FNSI:

Con riferimento alla domanda volta a sentir dichiarare la nullità o l'annullamento delle due delibere adottate dalla Giunta Nazionale della FNSI, deve rilevarsi il difetto di legittimazione ad impugnare in capo agli attori.

Ed invero, ai sensi del primo comma dell'art. 23 c.c., le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente e di qualunque associato. È, peraltro, pacifico che l'art. 23 c.c. trovi applicazione non solo al caso di deliberazioni assunte dall'assemblea degli associati, ma anche al caso di deliberazioni adottate dagli altri organi previsti dallo Statuto dell'associazione medesima.

Tuttavia, la norma è chiara nel limitare la legittimazione all'impugnativa ai soli organi o associati dell'ente.

Nel caso in esame, però, gli attori non risultano rivestire nessuna delle suddette qualifiche.

Infatti, dallo Statuto della Federazione nazionale della Stampa Italiana (FNSI) prodotto in atti, risulta che la suddetta Federazione è una organizzazione sindacale unitaria dei giornalisti italiani, formata da Associazioni regionali e interregionali di stampa (AA.RR.SS.). In particolare, viene specificato che gli iscritti aderiscono a tali associazioni territoriali, le quali sono organismi sindacali unitari, dotati di autonomi statuti. Al successivo art. 7 vengono, poi, elencati gli organi della FNSI, che sono: il Congresso Nazionale; il Consiglio Nazionale; la Giunta Esecutiva; il Presidente della



FNSI; il Segretario generale; la Segreteria Nazionale; il Collegio dei revisori dei conti; il Collegio nazionale dei Probiviri; i dipartimenti, le commissioni contrattuali e le commissioni di lavoro.

Orbene, dalle suindicate disposizioni statutarie emerge che sono associati della Federazione Nazionale esclusivamente le singole Associazioni regionali e interregionali, che sono organismi autonomi dotati di un proprio statuto. Per contro, gli iscritti alle associazioni territoriali sono associati delle suddette associazioni, ma non associati della Federazione nazionale, che si sostanzia in una associazione di secondo livello (associazione di associazioni). Ciò, del resto, emerge chiaramente anche da quanto disposto all'art. 8 dello Statuto, che detta la disciplina relativa al funzionamento del Congresso nazionale della FNSI, massimo organo deliberante della Federazione. Orbene, dal citato art. 8 risulta che i singoli iscritti alle Associazioni territoriali non possono automaticamente partecipare al Congresso nazionale della Federazione (cosa che invece sarebbe certamente possibile se gli stessi fossero associati della Federazione stessa), ma possono parteciparvi esclusivamente i delegati di ciascuna Associazione regionale, in rappresentanza di quest'ultima.

Inoltre, non risulta che gli odierni attori rappresentino o abbiano fatto parte di uno degli organi della Federazione, elencati dall'art. 7 dello Statuto.

Ne consegue che –alla luce del chiaro disposto dell'art. 23 c.c.- i predetti non sono legittimati ad impugnare delle deliberazioni assunte dalla Giunta Nazionale della FNSI, non essendo associati della Federazione, né facendo parte di uno dei suoi organi.

~~~~~

### **3 – I due Accordi sottoscritti da FNSI e FIEG:**

Parimenti inammissibili appaiono le domande volte a sentir dichiarare la nullità dei due Accordi sottoscritti da FNSI e FIEG.

Ed invero, gli attori sostengono che i suddetti accordi sarebbero invalidi sia perché affetti da nullità derivata dalla violazione delle norme statutarie della FNSI, sia perché affetti da nullità per la diretta violazione di norme imperative, quali l'art. 36 della Costituzione.

Orbene, con riferimento al primo aspetto, gli attori –non essendo legittimati a far valere la nullità delle delibere della Giunta Nazionale della FNSI- non risultano legittimati neanche a far valere la nullità che dalle predette delibere si trasferirebbe agli accordi successivamente sottoscritti.

Quanto, invece, alla diretta violazione di norme imperative, giova ricordare che gli attori non sono parti contraenti degli Accordi in questione, risultando questi sottoscritti dalle associazioni



sindacali rappresentanti da un lato i giornalisti (FNSI) e dall'altro lato gli editori (FIEG) e contenendo pattuizioni contrattuali di natura collettiva.

Con riferimento alla possibilità di far valere la illegittimità di pattuizioni contenute in contratti collettivi, la Suprema Corte ha affermato che *"L'accertamento dell'invalidità di una disposizione di un contratto collettivo di lavoro può avvenire, nell'assenza in giudizio delle parti legittimate alla stipula, solo in via incidentale e strumentale alla statuizione relativa ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio"*, Sez. L, Sentenza n. 4962 del 28/03/2012, Rv. 622412 - 01).

Del resto, i soggetti diversi dalle parti contraenti sono legittimati ad esercitare la generale azione di nullità solo qualora dimostrino la sussistenza di un proprio concreto interesse, a norma dell'art. 100 c.p.c., (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2447 del 04/02/2014, Rv. 629709 - 01). Ed infatti, l'art. 100 c.p.c. stabilisce che, per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse. La Suprema Corte ha, al riguardo, evidenziato che la valutazione dell'interesse ad agire deve essere effettuata con riguardo all'utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata, non rilevando la valutazione delle diverse, ed eventualmente maggiori, utilità cui l'attore potrebbe beneficiare in forza di posizioni giuridiche soggettive alternative rispetto a quella fatta valere (cfr. Cass. sent. n. 10036/2015).

E' evidente, quindi, che –in presenza di contrattazione collettiva- l'interesse concreto ed attuale del singolo lavoratore a far valere la illegittimità di specifiche pattuizioni del contratto collettivo può apprezzarsi solo quando le suddette pattuizioni siano state in concreto recepite nel contratto individuale e, di conseguenza, la relativa illegittimità dovrà essere accertata nel contraddittorio con il singolo datore di lavoro.

Nel caso in esame, quindi, non appare ravvisabile un apprezzabile interesse ad agire degli attori, e cioè –come sopra indicato- non appare ravvisabile l'utilità che gli attori potrebbero trarre in concreto dalla richiesta pronuncia giurisdizionale. Ed infatti, la valutazione in ordine all'equo compenso, ovvero la eventuale violazione di diritti quesiti non può che essere effettuata nell'ambito del concreto ed individuale rapporto di lavoro di cui i singoli attori risultano parti contraenti ed in contraddittorio con la relativa controparte. Non risulta, poi, che nessuno degli attori si trovi nelle condizioni per l'applicazione della disciplina sull'apprendistato, trattandosi di giornalisti già professionisti (come dagli stessi riconosciuto nell'atto di citazione).

~~~~~

4 – La deliberazione assunta dalla Commissione governativa per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico:

Va, infine, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda volta a sentir dichiarare la nullità della deliberazione assunta dalla Commissione



governativa per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico.

Ed invero, giova premettere che la giurisprudenza della Suprema Corte ha, al riguardo, precisato che *“La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronuncia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa”*, (Cass. Sent. n. 12844 del 3.9.03).

Pertanto qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta. Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della *“soccombenza virtuale”*.

Ciò posto, è pacifico che la deliberazione assunta dalla suddetta Commissione governativa ed impugnata nella presente sede è stata, nelle more, annullata con sentenza del TAR Lazio, poi confermata dal Consiglio di Stato.

Orbene, alla luce degli avvenimenti sopra descritti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda in esame, dovendosi ritenere che sia venuto meno ogni interesse delle parti ad ottenere una pronuncia giurisdizionale sulla stessa.

~~~~~

#### **5 – Conclusioni:**

Pertanto, sulla base di tutte le suesposte considerazioni, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di annullamento della deliberazione adottata dalla Commissione governativa; mentre va dichiarato il difetto di legittimazione degli attori con riferimento a tutte le restanti domande.

Tenuto conto del complessivo esito del giudizio e della carenza di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda per cui è cessata la materia del contendere, le spese di lite vanno poste a carico degli attori, risultanti soccombenti.

Per contro, non appaiono sussistenti i presupposti per dar seguito alla richiesta domanda di condanna degli attori ex art. 96 c.p.c., non potendosi ritenere che gli stessi abbiano agito in



giudizio con dolo o colpa grave.

Infatti, come osservato dalla recente giurisprudenza di legittimità, *“In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere”*, (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 3464 del 09/02/2017, Rv. 643724 - 02).

Nel caso in esame, non può ritenersi che la parte attrice non abbia compiuto alcuno sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione le eccezioni sollevate dalle controparti.

Nulla, invece, sulle spese con riferimento alla associazione convenuta rimasta contumace.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **DICHIARA** la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda volta a sentir dichiarare la nullità della deliberazione assunta dalla Commissione governativa per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico;
- 2) **DICHIARA** il difetto di legittimazione degli attori con riferimento a tutte le restanti domande;
- 3) **CONDANNA** gli attori alla rifusione, in favore dei convenuti FNSI, FIEG e Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle spese del giudizio, liquidate per ciascuna parte in € 9.275,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
- 4) **RIGETTA** la domanda di condanna degli attori ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Così deciso in Roma, il 3.11.2017

Il Giudice

Dott.ssa Cecilia Bernardo

